

Modifiche all'operatività del SISTRI previste dal D.L. 101/13

La modifica principale dell'intervento normativo consiste nel rendere obbligatorio il Sistri **solo ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi e con le seguenti scadenze.**

1. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori **(cioè chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hann o modificato la natura o la composizione dei rifiuti)**, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al **1° ottobre 2013**
2. **Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.**

Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, agli ulteriori obblighi di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo (trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario richiesto senza copia del certificato analitico), commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, **sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.**